



Il Ministro dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO l'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 - Nuove norme in materia di società cooperative - concernente l'istituzione, presso la Direzione Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi;

VISTO il punto 4 del citato articolo 13 che prevede la costituzione con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Comitato per l'Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro del 26 giugno 1992 con il quale è stato costituito il predetto Comitato;

VISTO il punto 5 del citato articolo 13 il quale prevede che l'attività del Comitato di cui al punto 4 è disciplinata da un Regolamento adottato dal Comitato stesso ed approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

VISTO il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 luglio 2003 con il quale è stato approvato il Regolamento attualmente in vigore;

CONSIDERATO che il Comitato ricostituito con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 settembre 2005 ha rilevato l'opportunità di modificare il vigente Regolamento;

TENUTO CONTO che nella seduta del 19 giugno 2007 il Comitato ha adottato l'allegato Regolamento:

D E C R E T A

E' approvato il Regolamento adottato dal Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, allegato come parte integrante al presente decreto, nella seduta del 19 giugno 2007.

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dello Sviluppo Economico per gli adempimenti di competenza.

Roma, 26 luglio 2007

IL MINISTRO
F.to Bersani

LB



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI *Divisione V*

IL COMITATO PER L'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER L'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI

Art. 1 **Definizioni**

Il presente regolamento disciplina l'attività del Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito ai sensi dell'art. 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, di seguito denominato "Albo Nazionale".

L'Albo di cui agli articoli 2512 e 2515 del codice civile e 223-sexiesdecies delle relative disposizioni di attuazione e transitorie, viene denominato "Albo".

L'espressione:

- a) "cooperative edilizie di abitazione" indica le cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale l'assegnazione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione, nonché in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente all'oggetto sociale principale e comunque sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione.
- b) "consorzio edilizio" indica un consorzio formato da cooperative edilizie di abitazione.
- c) "contributo pubblico" indica qualunque forma di elargizione e di agevolazione provenienti da enti pubblici, aventi carattere finanziario, di assegnazione di aree e di sgravio di oneri in genere a favore di cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

Art. 2 CONVOCAZIONE

Il Comitato si riunisce, anche con la modalità della teleconferenza e/o della videoconferenza, di norma una volta al mese su richiesta del Presidente o di almeno tre componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente o dal componente che esercita le funzioni vicarie, di cui all' art. 4.

La convocazione del Comitato è effettuata almeno sette giorni prima della riunione ed inviata per fax o per posta elettronica o per fonogramma o altra forma di trasmissione che dia certezza sia della ricezione sia della conoscenza del ricevimento da parte del mittente, dal Presidente o dal componente che esercita le funzioni vicarie, con avviso contenente l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno .

In casi straordinari o di urgenza la convocazione può essere effettuata con preavviso di un giorno.

Art. 3 VALIDITA' DELLE RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione del Comitato viene redatto dal segretario di cui all'art. 6 un verbale riassuntivo con l'indicazione delle presenze, degli argomenti trattati e delle deliberazioni assunte .

I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, sono numerati e conservati presso la sede dell'Ufficio per l'amministrazione del Comitato, di cui all'art. 6.

L'approvazione del verbale può avvenire sia mediante lettura dello stesso al termine della seduta, sia nella seduta successiva.

Art. 4 FUNZIONI VICARIE

Il Comitato elegge, su proposta del Presidente, il componente che in caso di assenza o impedimento del Presidente esercita le funzioni vicarie dello stesso.

Art. 5
SOSTITUZIONE COMPONENTI DEL COMITATO

Il Comitato, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può chiedere al Ministro dello Sviluppo Economico la sostituzione dei componenti, in caso di tre assenze consecutive ed ingiustificate.

Art. 6
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO

L'Ufficio, previsto dal comma 6 dell'art. 13 della Legge n. 59/92 e costituito con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro del 26 giugno 1992, operante presso la Direzione Generale per gli Enti cooperativi, svolge i seguenti compiti:

- segreteria del Comitato;
- amministrazione e contabilità;
- istruttoria delle domande di iscrizione e della documentazione prevista;
- predisposizione dei provvedimenti di iscrizione;
- predisposizione e tenuta degli elenchi regionali degli enti iscritti all'albo nazionale;
- rilascio delle certificazioni;
- esame delle schede di settore e dei verbali degli accertamenti;
- elaborazione delle proposte di sospensione, radiazione, cancellazione;
- elaborazione delle proposte di accertamenti ispettivi.

L'Ufficio fa capo ad un Coordinatore nominato dal Direttore generale per gli enti cooperativi, con funzione di direzione e coordinamento delle competenze dell'Ufficio stesso.

Al Coordinatore dell'Ufficio sono attribuite le funzioni di Responsabile della segreteria e di Segretario del Comitato.

Art. 7
ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione devono essere presentate secondo lo schema approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con allegata la documentazione prescritta dallo stesso decreto.

Le domande possono essere consegnate a mano o inviate a mezzo servizio postale, con le modalità previste dall'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Agli enti, le cui domande di iscrizione sono state accolte, viene comunicato il numero di iscrizione attribuito.

Il numero di iscrizione è composto dai codici ISTAT della Regione, della Provincia, del Comune e da un numero progressivo assegnato in ordine cronologico di iscrizione.

Art. 8
ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE

L'Albo Nazionale degli enti iscritti è suddiviso in elenchi regionali.

Ogni elenco regionale è articolato in ordine alfabetico per Province e per Comuni.

Nell'Albo Nazionale è indicata la data della delibera di iscrizione.

L'Albo Nazionale è tenuto presso la sede del Comitato, che provvede alla sua diffusione anche via internet.

Art. 9
RICHIESTA CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

La richiesta del certificato di iscrizione da parte delle società cooperative e dei consorzi deve indicare:

- la ragione sociale;
- il codice fiscale;
- la sede;
- il numero di iscrizione all'Albo con la categoria e sezione;
- il numero dei soci;
- la dichiarazione della permanenza dei requisiti e delle condizioni previste dall'art. 13 della Legge n. 59/92;
- la dichiarazione di aver presentato la relazione annuale ai sensi del comma 10 lettera c) dell'art. 13 della Legge n. 59/92.

I consorzi devono allegare alla domanda anche l'elenco delle cooperative associate con l'indicazione per ciascuna di esse del numero di iscrizione all'Albo Nazionale.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000, ove previsto, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della richiesta.

Art. 10
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

Il certificato di iscrizione, redatto secondo lo schema di cui agli allegati numeri 1 e 2 del presente regolamento, deve contenere la denominazione sociale, la sede, il Comune, la Provincia, il codice fiscale, il numero di iscrizione all'Albo, la data ed il numero di iscrizione all'Albo Nazionale della cooperativa o del consorzio.

Art. 11
RILASCIO CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

In ottemperanza a quanto disposto ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il termine per il rilascio dei certificati di iscrizione agli enti richiedenti è di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa in tutti i suoi elementi ed allegati.

Agli enti sospesi non può essere rilasciato il certificato di iscrizione.

Il certificato viene rilasciato dal Coordinatore responsabile dell'Ufficio per l'amministrazione del Comitato ed inviato a mezzo servizio postale ovvero consegnato a mano al legale rappresentante o ad un suo delegato con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Le società cooperative ed i consorzi iscritti nell'Albo Nazionale possono, ai sensi del sopracitato D.P.R. n. 445/2000, autocertificare l'iscrizione nell'Albo stesso.

Art. 12
ACCERTAMENTI

Gli accertamenti di cui all'art. 13 - 5° comma - della Legge n. 59/92 sono effettuati da personale abilitato all'attività di revisione sulle società cooperative allo scopo incaricato dal Presidente del Comitato.

Gli accertamenti possono avere ad oggetto anche l'utilizzo dei contributi pubblici.

Gli incaricati degli accertamenti sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

In caso di accertamenti effettuati fuori dal Comune di residenza agli incaricati viene corrisposto il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dello Stato.

I componenti estranei all'Amministrazione statale vengono equiparati ai dirigenti di prima fascia.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2200 – Piano gestionale 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico.

I verbali degli accertamenti sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato numero 3 del presente regolamento e per gli stessi vige il regime di differimento dal diritto di accesso.

Il differimento dell'esercizio del diritto di accesso è di cinque anni, salvo che le notizie contenute nel documento risultino sottoposte al segreto istruttorio da parte dell'Autorità Giudiziaria o quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei soci e di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto della riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza.

Sono, altresì, sottoposti alle limitazioni, per quanto concerne l'accesso, i documenti riguardanti gli incaricati degli accertamenti contenenti notizie sulla loro situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempre che dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.

L'incaricato degli accertamenti può accedere a tutti gli atti sociali.

Gli accertamenti hanno luogo presso la sede sociale dell'ente con facoltà per l'incaricato di effettuare sopralluoghi o verifiche anche presso sedi secondarie.

Gli amministratori ed i sindaci hanno diritto ad assistere all'accertamento e debbono intervenire ogni qualvolta sia richiesto dall'incaricato che ha facoltà di sentire i singoli soci e i terzi interessati.

Il legale rappresentante dell'Ente ha diritto di far inserire nel verbale di accertamento eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Sono fatti salvi gli accertamenti ispettivi e le altre forme di vigilanza previsti dal Decreto Legislativo n. 220/2002 nonché dalle normative delle Regioni a statuto speciale.

Art. 13

PROVEDIMENTI SANZIONATORI

Il Comitato dispone la radiazione dall'Albo degli enti privi dei requisiti e delle condizioni previste dal comma 7 dell'art. 13 della Legge n. 59/92.

Art. 14

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

L'ente cooperativo può avanzare richiesta di cancellazione, a firma del legale rappresentante, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 solo nei casi in cui:

- a)** rinunci ai contributi pubblici;
- b)** abbia attuato e terminato il programma o i programmi edilizi con l'assegnazione definitiva degli alloggi.

Alla richiesta dovrà essere allegato:

- a)** la dichiarazione di rinuncia ai contributi pubblici;
- b)** il verbale di assegnazione definitiva degli alloggi o la documentazione comprovante che l'ente abbia raggiunto lo scopo sociale.

Art. 15

ELENCO DEGLI ENTI RADIATI

L'elenco degli enti radiati deve essere predisposto annualmente dal Comitato entro il 31 dicembre ed inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 16

NORME GENERALI

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni il Comitato adotta le proprie deliberazioni nel termine di novanta giorni dal completamento dell'istruttoria da parte dell'Ufficio per l'amministrazione del Comitato, che deve effettuarsi nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa in tutti i suoi elementi ed allegati.

Le decisioni del Comitato sono comunicate agli interessati entro novanta giorni.

Le delibere del Comitato sono efficaci dalla data di adozione.

Gli atti deliberati dal Comitato sono adottati e comunicati a firma del Presidente o, dietro sua delega, del componente di cui all'art. 4 del presente regolamento o del Coordinatore responsabile dell'Ufficio per l'amministrazione del Comitato.

Sono sottratti all'istituto del silenzio-assenso:

- le richieste di iscrizione
- le richieste di cancellazione
- le richieste di revoca di provvedimenti adottati dal Comitato
- le richieste di certificati

ALL 1 Cooperativa

DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI
COMITATO PER L'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

Si certifica che la società cooperativa edilizia di abitazione.....

.....

con sede in.....

Comune..... Provincia.....

Codice Fiscale..... N. Albo

è stata iscritta in data.....al N.....

nell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Roma li.....

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

ALL. 2 Consorzio

DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI
COMITATO PER L'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

Si certifica che il CONSORZIO edilizio di abitazione

.....

.....

con sede in.....

Comune..... Provincia.....

Codice Fiscale..... N. Albo

è stato iscritto in data.....al N.....

nell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Roma li.....

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

All. 3



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59

Denominazione dell'ente			
Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)			
Codice Fiscale			
Numero iscrizione Albo Nazionale società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi			
Posizione Albo Società Cooperative	Mutualità Prevalente <input type="checkbox"/> Mutualità non Prevalente <input type="checkbox"/> N. di iscrizione _____		
Aderente a:		N. Matricola	

1 - Il sottoscritto incaricato dell'accertamento _____ alla presenza del Sig. _____ rappresentante dell'ente cooperativo in qualità di _____ identificato con documento _____ assistito da _____ effettua l'accertamento al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dall'art. 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 per l'iscrizione e/o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi

1) _____

2) _____

3) _____

2 - Risultanze degli accertamenti effettuati :

1) _____

2) _____

3) _____

etc.) _____

3 – Eventuali altre notizie anche sulla sussistenza di fatti, indipendenti dall'oggetto dell'accertamento, che possano comportare la richiesta di un provvedimento: _____

4- Eventuali dichiarazioni del legale rappresentante: _____

L'incaricato dell'accertamento, considerate le risultanze di cui ai punti precedenti propone di sottoporre l'ente all'esame del Comitato per l'adozione del/i provvedimento/i di:

iscrizione all'Albo Nazionale

sospensione

cancellazione

Il presente verbale di accertamento, debitamente controfirmato, è redatto in n. originali, uno dei quali viene consegnato al rappresentante dell'Ente revisionato o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato a mezzo raccomandata.

Il legale rappresentante viene reso edotto della possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni all'ente che ha disposto l'accertamento oltre che dell'obbligo di portare a conoscenza dei soci i contenuti del presente accertamento con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 220/2002.

Luogo, data

Il legale rappresentante dell'ente

L'incaricato dell'accertamento